

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, CAPPUZZO, POLI, BUTINI, BOSCO, EVANGELISTI, COVIELLO e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1987

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 ottobre 1969, n. 831, prevede a favore dei decorati al valor militare di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo e della croce di guerra un assegno straordinario a vita rispettivamente nelle misure di lire 80.000, 30.000 e 20.000 annue.

Gli stessi assegni, nella misura ridotta al 50 per cento, competono ai congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati alle condizioni stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 313.

A seguito del riordino delle pensioni di guerra, a decorrere dal 1° luglio 1981, il

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha elevato i suindicati importi a lire 250.000, 100.000 e 70.000, limitatamente alle decorazioni al valor militare concesse per «fatti di guerra», lasciando invariate le misure di quelle conseguite a seguito di operazioni di servizio in tempo di pace. Soltanto per le medaglie d'oro al valor militare, il cui assegno annuo è stato rivalutato a lire 3.500.000, la legge 24 maggio 1986, n. 90, non considera la motivazione che ha dato luogo alla loro concessione.

Di conseguenza, la normativa surriferita ha determinato una ingiustificata sperequazione per la mancata rivalutazione degli assegni delle decorazioni concesse in tempo di pace e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la loro evidente inadeguatezza rispetto al trattamento riservato alle medaglie d'oro.

Al fine di porre rimedio a tali inconvenienti, che penalizzano persone degne della più ampia considerazione per i servizi resi alla comunità nazionale, si sottopone all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge inteso ad:

equiparare sul piano giuridico le diverse decorazioni al valor militare;

rivalutare gli assegni ad esse connesse, graduandoli su quello riservato alla medaglia d'oro;

esonerare lo speciale trattamento da aggravii fiscali e renderlo reversibile ai superstiti che ne abbiano diritto.

Per la esiguità dei nuovi importi, le varianti suggerite assumono valore squisitamente psicologico e morale, piuttosto che di ordine economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e rimangono fissati nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

- a) medaglia d'oro, lire 3.500.000;
- b) medaglia d'argento, lire 1.500.000;
- c) medaglia di bronzo, lire 1.000.000;
- d) croce di guerra, lire 500.000.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 3.

1. Al maggior onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a fare fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per le maggiori spese sarà incrementato con prelievo dal fondo del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.